

**Numero CAS**

**Numero Indice**

**Numero CE**

**Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela**

Composti organostannici

**Tipo Pericolo**

**Specifiche**

**Normativa di riferimento**

Reg (CE) 1907/2006

**Normativa specifica**

Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 276/2010

**Restrizione e/o autorizzazione**

Restrizione 20 - Allegato XVII

**Decisioni autorizzazione**

**Testo del divieto e/o restrizione**

Restrizione 20 - Allegato XVII

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.

2. Non sono consentiti l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;

b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;

c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.

3. Non sono consentiti l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali.

4. Composti organostannici trisostituiti:

a) i composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;

b) gli articoli non conformi alla lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o luglio 2010, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.

5. Composti di dibutilstagno (DBT):

a) i composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;

b) gli articoli e le miscele non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data;

c) in via derogatoria, le lettere a) e b) non si applicano fino al 1 o gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico:

— adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2),

— pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli,

— profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido,

— tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne,

— tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l'acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.

d) A titolo di deroga, le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e agli articoli che rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004.

6. Composti di dioctilstagno (DOT):

a) i composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno:

— articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle,

— guanti,

— calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle,



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## BANCA DATI DELLE SOSTANZE VIETATE (IN RESTRIZIONE O AUTORIZZAZIONE)

- rivestimenti per pareti e pavimenti,
  - articoli di puericoltura,
  - prodotti per l'igiene femminile,
  - pannolini,
  - stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2);
- b) gli articoli non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.

### Note